

Salute e libertà, il Garante tutela i pazienti in TSO

Grazia Zuffa

EDIZIONE DEL 05.09.2018

PUBBLICATO 04.9.2018, 23:59

I pazienti psichiatrici sottoposti a Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) sono protetti dalla vigilanza del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, come ricorda la recente Relazione al Parlamento dello stesso. Di più.

Il controllo sui luoghi e sulle condizioni in cui si svolgono i Tso è segnalato come settore di intervento nuovo e privilegiato, insieme ad altri nello stesso ambito sanitario: riguardanti soggetti deboli (anziani come disabili), che, dietro lo schermo delle pretese cure, rischiano di scivolare in situazioni di limitazione o privazione della libertà.

È un'indicazione che merita grande attenzione. L'impegno del Garante apre una nuova prospettiva in tema di salute e libertà, atta a svelare situazioni lesive della dignità delle persone, nascoste sotto l'ombrello rassicurante della «cura».

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio poi è questione particolarmente delicata, legata com'è alla concezione del malato mentale, tuttora in evoluzione. La privazione della libertà è stata il cardine del modello manicomiale, per i soggetti «pericolosi a sé e agli altri». Il passaggio al modello terapeutico, centrato sul «malato da curare» alla pari di altri, non ha sciolto del tutto le ambiguità.

La «normalizzazione» del paziente psichiatrico si scontra col residuo di approccio manicomiale, connesso all'idea della «compromissione della capacità di intendere e decidere su di sé» quale caratteristica portante della patologia stessa.

La stessa concezione all'origine della compressione dei diritti, secondo cui per questi malati non potrebbero valere le stesse regole di competenza e responsabilità legali dei non malati di mente.

Dunque, la ribadita volontà del Garante di esercitare i propri compiti di vigilanza sul Tso è un grande contributo nel processo di normalizzazione dell'assistenza psichiatrica: richiama tutti, le autorità sanitarie e gli operatori in primo luogo, a considerare l'obbligatorietà della cura come una assoluta eccezione al principio costituzionale che stabilisce la libertà della persona di non sottostare alle cure (art.32). Se non per dispositivo di legge, come prosegue lo stesso articolo.

Ma il rinvio alla legge va inteso come garanzia alla persona rispetto alla straordinarietà della procedura, e non come viatico alla ordinarietà della stessa.

Su questa linea garantista, la Relazione offre osservazioni e suggerimenti importanti: dall'allarme per la carenza di dati certi, all'invito a riflettere se alcuni reparti «a porte chiuse» (di stile segregativo) «siano tali da assicurare la tutela dei diritti fondamentali»; alla sottolineatura della perniciosa sovrapposizione e confusione fra obbligatorietà del trattamento e contenzione (quanto mai indicativa di cascami di cultura manicomiale); fino alla richiesta di istituire un Registro Nazionale dei Tso, dove trovare informazioni fondamentali a garanzia dei diritti.

Circa la contenzione, sono riprese le raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica alle autorità sanitarie, perché attivino programmi per la riduzione fino al superamento della contenzione e predispongano indici di qualità dei servizi, promuovendo le pratiche no restraint, nei reparti che abbiano rinunciato ad applicare la contenzione.

Sono indicazioni corpose che presuppongono un lavoro capillare nei territori, di vigilanza, ma anche di interlocuzione con le autorità preposte, dagli assessori regionali alla Sanità, ai responsabili sanitari delle Asl e dei dipartimenti di Psichiatria.

L'attivazione della rete dei Garanti regionali è perciò fondamentale.

Mi permetto un suggerimento: perché non iniziare il confronto con le autorità citate proprio su quanto ha scritto il Garante delle persone private della libertà?